



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO



DIPARTIMENTO JONICO IN SISTEMI GIURIDICI ED ECONOMICI
DEL MEDITERRANEO: SOCIETÀ, AMBIENTE, CULTURE

JONIAN DEPARTMENT - MEDITERRANEAN ECONOMIC AND
LEGAL SYSTEMS: SOCIETY, ENVIRONMENT, CULTURES



ANNALI 2014 – ANNO II

(ESTRATTO)
SILVIA BELLINO

Le nuove garanzie linguistiche nel procedimento penale: il cammino verso la partecipazione consapevole

DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

BRUNO NOTARNICOLA

COORDINATORE DELLA COLLANA

FRANCESCO MASTROBERTI

COMMISSIONE PER GLI ANNALI DEL DIPARTIMENTO JONICO

BRUNO NOTARNICOLA, DOMENICO GAROFALO, RICCARDO PAGANO,
GIUSEPPE LABANCA, FRANCESCO MASTROBERTI,
NICOLA TRIGGIANI, AURELIO ARNESE, GIUSEPPE SANSEVERINO, STEFANO VINCI

COMITATO SCIENTIFICO

DOMENICO GAROFALO, BRUNO NOTARNICOLA, RICCARDO PAGANO,
ANTONIO FELICE URICCHIO, MARIA TERESA PAOLA CAPUTI JAMBRENGHI,
DANIELA CATERINO, MARIA LUISA DE FILIPPI, ARCANGELO FORNARO,
IVAN INGRAVALLO, GIUSEPPE LABANCA, TOMMASO LOSACCO,
GIUSEPPE LOSAPPIO, FRANCESCO MASTROBERTI, FRANCESCO MOLITERNI,
CONCETTA MARIA NANNA, FABRIZIO PANZA, PAOLO PARDOLESI,
FERDINANDO PARENTE, GIOVANNA REALI, LAURA TAFARO,
SEBASTIANO TAFARO, NICOLA TRIGGIANI

COMITATO REDAZIONALE

STEFANO VINCI (COORDINATORE), AURELIO ARNESE,
MARIA CASOLA, PATRIZIA MONTEFUSCO, ANGELICA RICCARDI,
ADRIANA SCHIEDI, GIUSEPPE SANSEVERINO

REDAZIONE:

PROF. FRANCESCO MASTROBERTI

DIPARTIMENTO JONICO IN SISTEMI ECONOMICI E GIURIDICI DEL MEDITERRANEO: SOCIETÀ,
AMBIENTE, CULTURE

CONVENTO SAN FRANCESCO, VIA DUOMO, 259 - 74123 TARANTO, ITALY

E-MAIL: FRANCESCO.MASTROBERTI@UNIBA.IT

TELEFONO: + 39 099 372382

FAX: + 39 099 7340595

HTTP://WWW.ANNALIDIPARTIMENTOJONICO.ORG

Silvia Bellino

LE NUOVE GARANZIE LINGUISTICHE NEL PROCEDIMENTO PENALE:
IL CAMMINO VERSO LA PARTECIPAZIONE CONSAPEVOLE*

ABSTRACT	
Questo articolo disserta dell'attività svolta dagli interpreti e della peculiarità del loro ruolo all'interno del processo penale, con un'attenzione particolare alla normativa che ne regola l'intervento alla luce della novella legislativa prevista dal d. lgs. che ha implementato nell'ordinamento italiano la direttiva 2010/64/UE. Il Legislatore costruisce la figura di un interprete attivo il cui ruolo non è quello di mero traduttore, quale la disciplina italiana, invece?	This article paper concerns the activity of interpreting and the distinctiveness of court interpreter's role within criminal proceedings, analyzing above all the laws regulating this contribution according to the new European regulation system and Italian one also. Europe wants an interpreter not only a translator, what's the Italian advice?
Processo penale - lingua - interprete - equo processo	Criminal proceedings - language - court interpreter - equal proceedings

SOMMARIO: 1. Le novità introdotte dalla Direttiva 2010/64/UE. - 2. La normativa precedente. - 3. I cambiamenti introdotti dal d. lgs. n. 32 del 4 marzo 2014. - 4. Verso la professionalizzazione dell'interprete giudiziario e prospettive di cambiamento.

1. - Una fra le tematiche processualpenalistiche più indagate recentemente inerisce al nuovo panorama normativo delle garanzie linguistiche alla luce della direttiva 2010/64/UE e, conseguentemente, del d. lgs. n. 32 del 4 marzo 2014, attualmente vigente in Italia, che ha permesso di adeguare la normativa interna ai dicta europei e, pertanto, costituisce novella di particolare rilievo ed interesse.

Se è vero che il processo penale, secondo una condivisibile metafora di ideazione spangheriana, è una costruzione di mattoni, vien da chiedersi: quando un soggetto non riesca a comprendere quanto accada durante la dinamica processuale e, dunque, non abbia piena consapevolezza della costruzione, non pare mancare un giusto elemento che tenga uniti i mattoni, non paiono troppo poco solide le basi che dovranno far sì che la costruzione regga? Il processo è costituito, invero, da parole, che, intelligibili,

* Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco.

dovrebbero essere il cemento tra i mattoni: sono davvero queste così importanti ed in grado di costruire un processo iniquo ove presente un soggetto alloglotta?

La garanzia linguistica da riconoscere nei confronti del soggetto alloglotta, al fine di un'ottimale comprensione dell'attività procedimentale e di una conseguente partecipazione attiva al processo penale, infatti, lungi dal rappresentare una mania, deve essere piuttosto intesa come una presa di posizione radicale del legislatore europeo, massima espressione del giusto processo: un processo di cui si è parte, ove non è consentito parteciparvi con cognizione di causa, infatti, non può definirsi giusto.

L'Italia costituzionalmente garantisce la celebrazione di un giusto processo anche grazie alla prescrizione normativa dell'art. 111 Cost. ed è per questo che si è pure adeguata a quanto sancisce il legislatore europeo con la direttiva, la cui forza cogente all'interno del nostro Stato non è da discutere.

L'adozione della direttiva de qua rientra in un disegno legislativo del consiglio dell'Unione europea iniziato nel 2009 con tavoli di concertazione che hanno condotto all'adozione di una Roadmap on Procedural Rights al fine di realizzare una prassi condivisa tra gli Stati membri nel settore della giustizia penale, attraverso la formulazione e l'approvazione di cinque misure legislative, delle quali quelle afferenti alla tematica analizzata sono: la Misura A, circa il diritto alla traduzione e interpretazione e la Misura B, ovvero il diritto alle informazioni relative ai diritti dell'accusa, anche nota con la locutio *Letters of Rights*, approvate rispettivamente con le Direttive 2010/64/EU e 2012/13/EU.¹

Per la prima, la direttiva 2010/64/EU, entrata in vigore dal 15 novembre 2010, il termine per il recepimento è scaduto il 27 ottobre 2013. Per la seconda, entrata in vigore il 22 maggio 2012, il 2 giugno 2014.

¹ Per una più ampia disamina si legga, P. BALBO, *Diritti di informazione, traduzione ed interpretariato nel processo penale*, in www.diritto.it, 12 aprile 2013, p. 1 ove l'autrice ben delinea le cinque tappe della Tabella di marcia di Stoccolma: «Misura A: diritto alla traduzione e interpretazione (con una attenzione particolare alle esigenze di soggetti con difficoltà uditive; Misura B: diritto alle informazioni relative ai diritti e all'accusa (*Letter of Rights*); Misura C: consulenza legale e assistenza legale gratuita (prima e durante il processo); Misura D: il diritto del detenuti alla comunicazione con familiari, datori di lavoro e autorità consolari; Misura E: garanzie speciali per indagati o imputati vulnerabili, cui si è aggiunta una sesta in fase ancora di consultazione: Misura F: Libro verde sulla detenzione preventiva. Il fine ultimo dalla fiducia rafforzata che il Consiglio si prefigge di realizzare, consegue al fatto che la eliminazione delle frontiere interne e il crescente esercizio dei diritti di libera circolazione e soggiorno hanno comportato inevitabilmente che un numero crescente di persone siano interessate da un procedimento penale in uno Stato membro diverso da quello di residenza. In tali situazioni, i diritti procedurali di indagati o imputati sono particolarmente importanti per garantire il diritto ad un processo equo. Il reciproco riconoscimento presuppone che le autorità competenti degli Stati membri abbiano fiducia nei sistemi di giustizia penale degli altri Stati membri. Per rafforzare la reciproca fiducia all'interno dell'Unione europea, è importante, a integrazione della convenzione, disporre di norme dell'Unione europea per la tutela dei diritti procedurali che siano correttamente attuate ed applicate negli Stati membri».

La ratio che ha favorito l'azione del legislatore, in tal senso, risiede anche in un aspetto sociologico di non poco conto ovvero la massiccia presenza nel territorio nazionale di soggetti immigrati e residenti che non parlano la lingua italiana o poco la comprendono, che, però, sono parti attive di processi penali dei quali è doveroso non siano solo semplici spettatori.²

La Direttiva 2010/64/UE tende a disciplinare, a tal proposito, gli standards minimi per garantire il diritto ad un processo corretto ed equo in applicazione dell'art. 6 della Convenzione Europea per la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali e degli artt. 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali. Vista nella sua singolarità essa potrebbe apparire lacunosa in alcuni passaggi, ma questa presunta carenza trova un logico e corretto completamento nella Direttiva 2012/13/UE, che deve essere considerata quale completamento ed integrazione della prima.

Il problema della difesa dell'imputato straniero assume sempre più rilevanza proprio perché l'incremento dell'immigrazione aumenta il numero dei casi in cui i giudici sono chiamati a giudicare persone immigrate che parlano poco o che non parlano affatto la lingua italiana.

Indubbiamente la barriera linguistica deve essere considerata un problema gravissimo giacché l'accusato deve essere in grado di comprendere le accuse che gli vengono mosse e, soprattutto, deve essere posto nella condizione di riuscire a spiegare le sue ragioni in virtù del diritto alla difesa, affinché non sia solo un banale spettatore del procedimento che lo vede implicato, quanto piuttosto un partecipante consapevole: il d. lgs. n. 32 del 4 marzo 2014, effettivamente, permette all'Italia di compiere un passo in avanti verso la celebrazione di un processo che sia sostanzialmente giusto.

Giova sottolineare come quello del "rischio linguistico"³ non sia una problematica recente: è da lungo tempo che il problema è sollevato ed indagato: quello che appare mutare è la tipologia soltanto dei soggetti interessati dal rischio linguistico⁴; si è passati, infatti, dagli analfabeti o dai dialettofoni a soggetti alloglotti, passando attraverso le garanzie per le minoranze linguistiche residenti sul territorio nazionale e i sordomuti.⁵

A ben vedere, si tratta sempre di barriere linguistiche che rendono doverosa la fruizione di un interprete linguistico nonché di una corretta traduzione, sia che si tratti di analfabeti che di sordomuti o di alloglotti, tutte pur sempre categorie da garantire

² In tal senso E. BALLARDINI, *L'interprete traduttore nel procedimento penale italiano: quale formazione alla luce delle recenti direttive europee?* in *Traduzione e interpretazione per la società e le istituzioni* a cura di C. FIDELBO e M. VIEZZI, Trieste, EUT, 2013, pp. 59 ss.

³ M. CHIAVARIO, *La tutela linguistica dello straniero nel nuovo processo penale italiano*, in *Riv. Dir. Proc.*, 1991, p. 338 ss.

⁴ M. BARGAGLI, *Immigrazione e criminalità in Italia*, Bologna, Il Mulino, 1998, p. 63.

⁵ Per un interessante approfondimento sul tema si legga D. CURTOTTI, *Il problema delle lingue nel processo penale*, Milano, Giuffrè, 2002, p. 325 ss.

affinché ben comprendano lo svolgersi procedimentale per potervi partecipare attivamente.

L'analisi dei cambiamenti normativi è anche studio dell'evolvere di un soggetto, il traduttore, che da mero comprimario del processo, ove svolgeva funzioni di mero ausilio, diventa protagonista a tutti gli effetti⁶, in grado di stravolgerlo, a seconda della traduzione effettuata⁷. E' proprio una valutazione dell'attività sostanziale del soggetto chiamato ad eliminare la barriera linguistica, prima e dopo la direttiva, che induce a pensare come molto sia stato fatto, ma come sia lungo ancora il percorso verso la celebrazione effettiva di un processo giusto.

L'adozione della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali deve, però, comunque, considerarsi un passaggio per certi versi storico⁸.

Per la prima volta, infatti, dopo aver agito sul versante del rafforzamento della sicurezza dei cittadini europei, l'Unione europea adotta uno strumento normativo finalizzato a garantire un diritto fondamentale dell'imputato⁹.

Si tratta della prima misura prevista dalla Tabella di marcia di Stoccolma, la cui implementazione negli stati membri non appare, però, compito di facile portata, considerate soprattutto le strette correlazioni tra la stessa e le successive direttive.

2. - Prima di analizzare le novità introdotte, in seguito all'implementazione della direttiva nel sistema legislativo italiano, pare opportuno ricordare, seppur brevemente, quanto previsto dal legislatore in precedenza.

L'art. 109 del codice di rito prevede l'italiano quale lingua ufficiale per la celebrazione dei procedimenti penali, statuendo che gli atti dello stesso siano compiuti in detta lingua, pur potendovi derogare qualora le parti coinvolte non la

⁶ D. VIGONI, *Minoranze, stranieri e processo penale*, in AA.VV., *Protagonisti e comprimari del processo penale*, Torino, UTET, 1995, pp. 337-414.

⁷ Per la lettura di un caso realmente accaduto nel quale davvero la realtà è stata distorta si legga L. FARAON, *Diritto di difesa dello straniero e interprete. Deduzioni sul punto partendo dal caso di Akter Yesmin*, Venezia, 26 luglio 2006, in www.ristretti.it ove ben si delinea il rischio linguistico teorizzato dalla dottrina e si palesano le conseguenze estremamente negative che ricadono inevitabilmente sui soggetti attivi della dinamica processuale.

⁸ In tal senso D. CURTOTTI, *La normativa in tema di assistenza linguistica tra direttiva europea e nuove prassi applicative*, in *Processo penale e Giustizia*, 2014, V, pp. 115 ss. ove si considera la direttiva in esame il primo esempio di europeizzazione dei diritti difensivi.

⁹ Si trattava, disse la rapporteur del Parlamento europeo, on. Sarah Ludfors, della «first EU fair trial law», mentre la vice-presidente della Commissione, V. Reading, ne ribadiva la portata fondamentale: «we are going in a direction which aims to achieve (...) the same high level of rights for all EU citizens wherever they are, whatever their problem. It does not matter whether they are travelling for study, for business or for leisure: they should feel at home, and have the same rights as they have at home, wherever they find themselves in Europe», come ben può leggersi in M. GALUZ, *E' scaduta la direttiva sull'assistenza linguistica. Spunti per una trasposizione ritardata, ma (almeno) meditata*, in «diritto penale contemporaneo» (2013), pp. 1-2.

conoscano o qualora non la comprendano a sufficienza per affrontare adeguatamente la dinamica processuale.

In tali casi, è compito dell'autorità procedente nominare un interprete gratuitamente e tale nomina è motivata dalla necessità di garantire all'imputato che non capisce e non parla l'italiano il diritto di comprendere le accuse contro di lui formulate nonché il procedimento al quale partecipa, nel rispetto del principio costituzionale dell'uguaglianza di ogni individuo davanti alla legge, in virtù del quale nessuno può essere discriminato su basi linguistiche o culturali.

La ratio di una simile norma risiede nel fatto che consente una tutela linguistica reale e garantita: permette, infatti, all'imputato di partecipare realmente ed attivamente alla dinamica processuale, perché la comprende, non relegandolo al semplice ruolo di comparsa e garantendo, altresì, un diritto di difesa pieno, conseguenza della consapevolezza circa l'accusa contestata.

E' solo garantendo la partecipazione attiva e consapevole delle parti processuali che un processo può dirsi giusto ed è per questo che il diritto a disporre di un interprete nell'ambito di un processo penale deve essere considerato una condizione indispensabile per riconoscere una garanzia fondamentale in favore dell'imputato: il riconoscimento del diritto di difesa e della «parità fra le parti»¹⁰.

Proprio al diritto all'assistenza linguistica è dedicato nel codice di procedura penale vigente il titolo IV, libro II che esaurisce, fra gli artt. 143 e 147, l'intera disciplina della materia de qua in maniera forse un pò semplicistica ed eccessivamente lacunosa.

Pur non limitandosi a delineare la figura dell'interprete quale mero ausiliario del giudice, così come avveniva nel codice del 1930, ove la stessa, plasmata in un sistema prevalentemente inquisitorio, era relegata ad una posizione fortemente marginale che minimamente teneva conto di quanto il rischio linguistico fosse avvertito anche dalle altre parti processuali e non solo dal giudice inquisitore, il legislatore del vigente codice, riconosceva una funzione dell'interprete innovativa, accanto a quella di mera traduzione per l'autorità procedente, consistente nel rendere comprensibili fra le parti e soprattutto per l'imputato i fatti della dinamica processuale¹¹. Non si spingeva, però, sino alla previsione specifica e puntuale del soggetto che avrebbe potuto ricoprire il ruolo di interprete, delineandone caratteristiche e peculiarità, puntualizzando la sua nomina e l'attività stricto sensu, che invece sarebbe stata auspicabile e avrebbe consentito certezza in materia e non l'altalenante interpretazione che la giurisprudenza fa di norme lacunose.

L'art. 143 prevede, infatti, il diritto dell'imputato, cui viene parificato l'indagato, di farsi assistere dall'interprete qualora non conosca la lingua italiana, al fine non solo

¹⁰ CURTOTTI, *Il problema delle lingue*, cit., p. 260.

¹¹ P. TONINI, *Manuale di procedura penale*, Milano, Giuffrè, 2014, p. 189.

di comprendere l'accusa contestatagli, ma anche di seguire, comprendendo pienamente, il compimento degli atti cui partecipa.

La norma è indirizzata non solo agli alloglotti che parlano una lingua straniera, ma pure alle minoranze linguistiche stanziate sul territorio nazionale ed ai dialettofoni, sebbene si tratti di un'eventualità, quest'ultima sempre più rara¹², tutti, però, soggetti che potrebbero diventare parti attive che di una dinamica processuale penale.

Le norme successive codificano il conferimento dell'incarico, sancendo che lo stesso impone all'interprete l'obbligo della verità nonché quello di serbare il segreto su quanto appreso nell'esercizio delle sue funzioni ed in sua presenza, senza però definire di quali precipue caratteristiche deve essere dotato un interprete per diventarlo, consentendo così facili nomine per un ruolo delicatissimo.

Il codice delinea pure per l'interprete tutte le cause di incapacità ed incompatibilità (art. 144 c. p. p.), nonché prevede le situazioni di rikusazione e di astensione (art. 145 c. p. p.).

Il codice stabilisce, altresì, che la prestazione dell'ufficio debba essere obbligatoria.

Quella che il legislatore del 1989 delinea è una figura di interprete quale ausiliare della difesa, non più del giudice inquirente come in passato, si codifica, quindi, una maggiore garanzia per l'imputato, al quale viene parificato l'indagato, in piena concordanza con i dicta europei ed internazionali, i quali sanciscono il diritto di ogni accusato ad essere informato in una lingua a lui comprensibile ed in modo dettagliato della natura e dei motivi dell'accusa mossagli ed attribuiscono all'imputato che non comprenda o non parli la lingua usata in udienza l'assistenza gratuita di un interprete, ciò confermando la "finalità esclusivamente difensiva" della nomina dell'interprete.¹³

Giova precisare, inoltre, come la Corte costituzionale abbia introdotto una nuova figura di interprete, riconoscendo all'imputato straniero, che non conosca la lingua italiana e sia stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato ex T. U. S. G. (d. P. R. n. 115/2002), il diritto di <nominare un proprio interprete>. La Corte, inoltre, ha pure stabilito che la retribuzione dell'interprete sia ope legis a carico dello Stato, ed ancor più lo è in caso di ammissione al gratuito patrocinio; che l'interprete debba essere interprete professionale e quindi debba avere una preventiva abilitazione all'esercizio della professione di interprete giudiziario; che il diritto ad avere un interprete è dell'accusato e non dell'A. G., che nominerà altro interprete per l'Ufficio con la conseguenza che è in primis l'accusato che ha diritto a nominare un interprete quale ausiliario della sua difesa; che l'interprete dell'imputato e/o indagato sia parte attiva del processo quale ausiliario del difensore e quindi non può essere considerata una

¹² In tal senso M. BARBAGLI, *Immigrazione e criminalità in Italia*, Bologna, Il Mulino, 1998, p. 335.

¹³ Cfr S. MORISCO, *Imputato alloglotta e traduzione dell'ordinanza cautelare ex art. 27 c.p.p.* in www.treccani.it, 2010, p. 7.

presenza semplicemente tollerata nel procedimento¹⁴. Orbene appare chiaro come la Corte costituzionale abbia supplito alle carenze del legislatore.

Gli stranieri sottoposti ad un processo penale hanno la necessità di usufruire di un interprete linguistico: nella maggior parte dei casi si tratta però, non di una persona scelta dall'imputato, bensì di un interprete nominato d'ufficio.

Il riconoscimento del diritto all'assistenza dell'interprete non discende automaticamente come atto dovuto ed imprescindibile, dal mero status di straniero o apolide, ma richiede l'ulteriore presupposto, in capo a quest'ultimo, dell'accertata ignoranza della lingua italiana¹⁵.

L'art. 143 c. p. p., infatti, non prevede un obbligo indiscriminato dell'assistenza linguistica allo straniero in quanto tale, ma lascia libertà di autodeterminarsi, decidendo se richiedere o meno l'assistenza di un interprete, pur attribuendo all'autorità procedente il potere-dovere di valutarne effettivamente la necessità¹⁶.

In tale modo si impedisce sia quella instaurazione di un corretto rapporto fiduciario che si potrebbe creare attraverso un rapporto diretto tra l'accusato e il suo interprete; sia una effettiva difesa dello straniero.

La figura dell'interprete a ben vedere appare plasmata prendendo quale modello quella del perito, ovvero un esperto della materia il cui ausilio e le cui competenze giungono in soccorso ove vi siano lacune, nel caso de qua, dell'organo giudicante o dell'imputato¹⁷.

Resta il fatto, però, che non solo manca qualsivoglia normativa che regoli l'esercizio dell'attività di interprete innanzi gli uffici giudiziari, ma sarebbe anche necessaria una specifica normativa che regoli la professione dell'interprete in generale.

3. - Come spesso accade, lo scenario limitatamente all'implementazione dei dicta europei negli ordinamenti nazionali appare eterogeneo.

Si diceva che l'attuazione normativa della direttiva UE n. 64 del 2010 non sarebbe stata facile per i numerosi interventi da effettuare in vari campi: quello strettamente processuale, caratterizzato dal codice di rito penale e dalle disposizioni relative all'esecuzione del mandato d'arresto europeo; quello relativo alle spese del servizio di assistenza linguistica e, infine, quello ordinamentale, che ha a che fare con l'assetto della professione dell'interprete e traduttore giudiziario.

¹⁴ Corte Cost., 06 luglio 2007, n. 254, *Altalex Massimario*, 14/2007.

¹⁵ Così Cass., SS. UU., 26 giugno 2008, n. 25935, *CED Cass.* 239693.

¹⁶ In tal senso Cass., Sez. III, 15 giugno 1998, n. 7143, *CED Cass.* 211215.

¹⁷ Si veda per una più ampia disamina F. CORDERO, *Procedura penale*, Milano, Giuffrè, 1993, p. 315 e ss., secondo il quale, l'interprete «visto dal giudice assomiglia al perito», ossia ad un esperto della materia, ma verrebbe da osservare come considerato, invece, dal punto di vista dell'imputato, per esempio, potrebbe considerarsi svolgere un ruolo più simile a quello di un consulente tecnico, così come affermato da A. LONGHI, *L'interprete nel processo penale italiano: perito, consulente tecnico o professionista virtuale?*, in *www.intralinea.org*, vol. VII, 2005, p. 5.

Pare doveroso focalizzare l'attenzione esclusivamente sul piano strettamente processuale che ha comportato sostanziali modifiche del codice Vassalli: la riscrittura dell'art. 143 in primis e le modifiche dell'art. 104, relative al diritto all'assistenza gratuita di un interprete per conferire con il difensore riconosciuto all'imputato in stato di custodia cautelare, all'arrestato ed al fermato.

L'art. 143 c. p. p. è stato profondamente innovato sin dalla rubrica, infatti, "Nomina dell'interprete" ha ceduto il posto a "Diritto all'interprete e alla traduzione di atti fondamentali" e questo è già da considerare un chiaro segnale della forte carica legislativa innovativa che il legislatore italiano, in linea coi dicta europei vuol dare alla propria normativa in materia di diritto all'assistenza linguistica: non più di nomina dell'autorità procedente si disserta, quanto piuttosto di un diritto garantito all'imputato.

Quello che preme evidenziare è non solo il riconoscimento del diritto all'interprete in capo al soggetto alloglotta, ma anche quello alla traduzione di atti fondamentali che poi altro non sono se non quelli mediante i quali gli imputati, così come gli indagati in virtù dell'estensione sancita dall'art 61 c. p. p., sono in grado di esercitare i loro diritti di difesa finalizzati alla tutela dell'equità del procedimento.

Si tratta, a ben vedere, della effettiva novità sul piano normativo perché per la prima volta si codifica un diritto alla traduzione di atti fondamentali e si stabilisce che nei medesimi casi in cui il soggetto ha diritto all'assistenza linguistica, è previsto un dovere dell'autorità procedente di disporre la traduzione scritta, entro un termine congruo tale da consentire l'esercizio dei diritti e della facoltà della difesa.

I "documenti" da tradurre obbligatoriamente sono l'informazione di garanzia, l'informazione sul diritto di difesa, i provvedimenti che dispongono misure cautelari personali, l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, i decreti che dispongono l'udienza preliminare e la citazione a giudizio, le sentenze e i decreti penali di condanna e stante il tenore letterale della norma pare la loro elencazione debba considerarsi tassativa¹⁸.

Altro elemento innovativo nella norma modificata è quello relativo alla previsione della caratteristica della gratuità dell'assistenza dell'interprete, che viene ora codificata, non solo all'interno della previsione dell'art. 143 c. p. p., ma anche nell'ulteriore modifica operata dell'art. 5 del D. P. R. 30 maggio 2002 n. 115 che prevede un'anticipazione di spesa a carico dello Stato per l'assistenza linguistica non ripetibile in caso di condanna, in piena concordanza con quelle che erano pure le richieste della Corte costituzionale in una pronuncia prima citata.

All'imputato alloglotta, grazie alla novella, non viene solo riconosciuto il diritto di partecipare consapevolmente al compimento degli atti grazie all'ausilio

¹⁸ In tal senso R. BRICCHETTI e L. PISTORELLI, *Atti fondamentali scritti nella lingua dell'imputato* in «Guida al Diritto», n. 16 (12 aprile 2014), p. 65 ss.

dell'interprete, ma pure quello di prendere parte con cognizione di causa alle udienze alle quali avrà diritto di farsi accompagnare dall'interprete gratuitamente.

Vi è di più, la novella sancisce, altresì, il diritto all'assistenza gratuita di un interprete per le comunicazioni con il difensore prima di rendere un interrogatorio, ovvero al fine di presentare una richiesta o una memoria nel corso del procedimento: si tratta della codificazione del diritto nel corso di tutto il procedimento dal suo inizio, durante gli interrogatori con la polizia giudiziaria, alla fase della difesa processuale stricto sensu. L'assistenza di un interprete segue così, finalmente, l'intero iter procedurale¹⁹.

Il nuovo comma 4 dell'art. 143 sancisce che l'accertamento sulla conoscenza della lingua italiana è compiuto dall'autorità giudiziaria e che la conoscenza della lingua italiana è presunta sino a prova contraria per chi sia cittadino italiano.

Altra novità di grande rilievo è la modifica operata all'art. 67 disp. att. c. p. p. per prevedere l'istituzione della categoria interpreti-traduttori all'interno dell'albo dei periti istituito presso ogni tribunale ed inoltre che il comitato competente a decidere sulla richiesta di iscrizione e di cancellazione dall'albo sia integrato da rappresentanti delle associazioni rappresentative a livello nazionale di tale professione: si tratta dell'implementazione di quella parte della direttiva afferente all'assetto della professione dell'interprete e traduttore giudiziario all'interno della normativa nazionale, che, certamente, non pochi problemi avrà comportato per il legislatore, stante l'assenza di un'organizzazione della categoria degli interpreti e dei traduttori in ordini e collegi ad oggi nel nostro paese.

4. - L'ultimo piano di intervento è quello forse più delicato e concerne lo status professionale di interpreti e traduttori.

Una prima criticità del nostro sistema deriva o potrebbe derivare dalla necessità di fare ricorso ad albi e non a soggetti singoli, attraverso una revisione dello status esistente, attraverso accordi con le ambasciate e la considerazione che dalla direttiva pare evincersi una presenza che costituisce, proprio per la tempestività della sua introduzione fin dalle investigazioni, duplice garanzia per l'autorità procedente che mantiene il potere di vaglio della qualità dell'interprete e per la difesa che può fruirne.

Negli operatori del diritto è ancora molto radicata l'idea dell'interpretazione come mera trasposizione letterale del discorso in lingua straniera e dell'interprete come una sorta di mero convertitore di parole, cara ad un modello processuale di tipo inquisitorio, secondo il quale limitarsi a tradurre letteralmente dalla lingua straniera all'italiano in modo fedele deve considerarsi il lavoro dell'interprete perfetto. Si tratta, a ben vedere, di una concezione della traduzione di tipo classico, ben lontana

¹⁹ Così R. BRICCHETTI e L. PISTORELLI, *Dagli interrogatori con la polizia alla fase della difesa l'assistenza di un interprete segue l'iter procedurale* in *Guida al Diritto*, n. 16 (12 aprile 2014), p. 59 ss.

dai canoni di quella moderna che la vede più orientata verso l'interpretazione del dato letterale, ovvero considera l'interprete non già come un soggetto invisibile che deve limitarsi a rendere intellegibile ciò che evidentemente non lo è, quanto piuttosto come un soggetto che si traduce, ma induce il soggetto a comprendere pienamente l'accusa mossa nei suoi confronti e le possibilità di difesa. Si tratta di un modello di interprete certamente più vicino al modello processuale accusatorio, nel quale è immanente il principio del contraddittorio e della parità di armi. Questo comporta, quale corollario, però, che la qualità dell'interpretazione può essere garantita solo da professionisti, i quali, peraltro, dispongano non solo di capacità linguistiche, ma anche di conoscenze giuridiche e di tecnica processuale.

Certamente comportamento censurabile è quello secondo cui spesso gli operatori del diritto si sono accontentati di interpreti non professionali, sacrificando la qualità dell'interpretazione stessa.

Orbene oggi questa concezione dell'interprete è stata ampiamente superata nella letteratura specializzata²⁰.

La direttiva chiarisce che, limitatamente al processo penale, l'obiettivo finale dell'interpretazione è quello di tutelare l'equità del procedimento, in particolare garantendo che gli imputati o gli indagati in procedimenti penali siano a conoscenza delle accuse a loro carico e siano in grado di esercitare i loro diritti della difesa. Pertanto, si ottiene un soddisfacente risultato quando l'interprete o il traduttore svolge una mediazione di qualità tale da consentire all'imputato di capire l'imputazione e di interloquire con il proprio difensore e con l'autorità.

Per ottenere un prodotto qualitativamente elevato, senza il quale sarebbe impossibile parlare di assistenza linguistica, non è sufficiente la mera conoscenza della lingua di partenza e di quella di arrivo, così come in precedenza specificato, ma si rendono necessarie anche conoscenze giuridiche sia sostanziali che processuali, poiché la tematica di dissertazione, ovvero il procedimento penale, è assai complesso e assai importante ed è necessario scongiurare qualsiasi tipo di misunderstanding o di errore, poiché si tratta pur sempre di un processo in cui, spesso, è in gioco la libertà di un soggetto, che non è mai cosa da poco²¹.

²⁰ S. BERK-SELIGSON, *The Bilingual Courtroom: Court Interpreters in the Judicial Process*, Chicago, University of Chicago Press, 2002, p. 96, dove l'autore definisce l'interprete «*is an intrusive element, far from being the unobtrusive figure whom judges and attorneys would like her to be*», delineando, pertanto, un soggetto che interviene nell'interazione linguistica tra i soggetti del procedimento penale al fine di abbattere le barriere linguistiche e garantire l'obiettivo ultimo dell'interpretazione, ossia un'efficace comunicazione tra oratore e destinatari della comunicazione, così come mirabilmente spiegato da GALUZ, *op. cit.*, p. 17.

²¹ Né è sufficiente un giuramento «di adempiere bene e fedelmente l'incarico (...) senz'altro scopo di far conoscere la verità», come prevede l'art. 146 c. p. p. : si è scritto giustamente che «*the quality of interpreting is not a question of interpreters' intentions, but of their proficiency in the two languages and of their interpreting skills*», così C. WADENSJO, *Interpreting as Interaction*, Londra e New York, Pearson Education ESL, 1998, p. 52.

La qualità può essere garantita solo dalla professionalità, ovvero da un soggetto che abbia studiato per diventare interprete, si sia formato e sia accreditato, ovvero inserito in un registro ufficiale e chiamato a rispettare un codice etico, modello peraltro recepito in diversi paesi europei che hanno dedicato un'apposita disciplina alla professione dell'interprete in ambito giudiziario²².

La creazione di una professione "interprete giudiziario", auspicata anche dal legislatore italiano, passa, quindi, attraverso tre requisiti fondamentali, così come sostenuto da autorevole dottrina: anzitutto, la formazione e l'accREDITAMENTO, la registrazione nonché la valorizzazione del profilo deontologico²³.

Orbene, dal punto di vista dell'ordinamento processuale penale, pare che la direttiva europea sia stata implementata in maniera soddisfacente, ma non può dirsi altrettanto per quel che attiene alla disciplina dell'interprete giudiziario.

L'attuazione della direttiva deve essere, dunque, l'occasione per disciplinare la professione dell'interprete e traduttore giudiziario. Il d. lgs. 4 marzo 2014 n. 32. permette certamente di istituire un ordine con riferimento ai traduttori e interpreti giudiziari, così come consente agli stessi di entrare a far parte degli albi dei periti e consulenti tecnici tenuti presso ciascun tribunale, ma quel che manca del tutto è una disciplina che precisi i requisiti di accesso alla professione, quelli attinenti alla formazione continua, quelli relativi alle tariffe nonché quelli legati alla deontologia.

Si tratta sicuramente di un problema assai delicato, ma che è doveroso risolvere, non solo per dare attuazione completa alla direttiva europea, ma anche per adeguarsi a quanto sancito dal legislatore italiano nelle disp. att. al c. p. p., ove l'art. 67 rischia di rimanere disatteso stante l'inerzia, fenomeno tutto italiano, della categoria degli interpreti e traduttori ad adeguarsi creando ordini o collegi.

L'Italia appare assai simile ad uno scolaro che si applica, ma potrebbe raggiungere risultati di gran lunga più soddisfacenti ed, infatti, adeguarsi questa volta sarebbe un'occasione da non lasciarsi sfuggire per garantire pienamente non solo i diritti neo tutelati, ma la celebrazione di un giusto processo. Finalmente.

²² In tal senso sempre GALUZ, *op. cit.*, p. 18.

²³ Così A. CORSELLIS - A. CLEMENT - Y. VANDEN BOSCH, *Training for Members of the Legal Services Working through Legal Interpreters and Translators*, in *Building Mutual Trust: A Framework Project For Implementing EU Common Standards In Legal Interpreting And Translation*, Londra, Brooke Townsley, 2011, p. 329.